

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «1:12 – Per salari equi»

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «1:12 – Per salari equi», depositata
il 21 marzo 2011²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 gennaio 2012³,
decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 21 marzo 2011 «1:12 – Per salari equi» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 110a (nuovo)

Politica salariale

¹ Il salario massimo versato da un'impresa non può superare di oltre dodici volte il salario minimo versato dalla stessa impresa. Per salario si intende la somma delle prestazioni (denaro e valore delle prestazioni in natura o servizi) che sono corrisposte in relazione a un'attività lucrativa.

² La Confederazione emana le prescrizioni necessarie. Disciplina in particolare:

- a. le eccezioni, segnatamente per quanto concerne il salario delle persone in formazione, degli stagisti e delle persone con posti di lavoro protetti;
- b. l'applicazione al lavoro a prestito e al lavoro a tempo parziale.

¹ RS 101

² FF 2011 3405

³ FF 2012 457

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

*Art. 197 n. 8 (nuovo)*⁴

8. Disposizione transitoria dell'art. 110a (nuovo)

(Politica salariale)

Se la pertinente legislazione federale non entra in vigore entro due anni dall'accettazione dell'articolo 110a da parte del Popolo e dei Cantoni, sino all'entrata in vigore della pertinente legislazione federale il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni esecutive mediante ordinanza.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

⁴ L'iniziativa popolare non sostituisce alcuna disposizione transitoria; per tale ragione la numerazione definitiva della disposizione transitoria relativa al presente articolo sarà stabilita dopo la votazione, secondo l'ordine cronologico delle modifiche accettate in votazione popolare. La Cancelleria federale eseguirà gli adeguamenti necessari prima della pubblicazione nella Raccolta ufficiale del diritto federale (RU).